



OSSERVAZIONI E PROPOSTE AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
n. 759/2017/R/GAS DEL 16 NOVEMBRE 2017

*“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI COSTI RELATIVI A
FUNZIONI INERENTI ALL’ATTIVITA’ DI MISURA SULLE RETI DI
DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE”*

VERSIONE PER LA PUBBLICAZIONE

1. PREMESSA

Il presente documento, strutturato in più parti, illustra le osservazioni e le proposte formulate da Italgas S.p.A. al DCO 759/2017/R/GAS.

Infatti, oltre alle risposte puntuali al DCO, abbiamo inteso fornire un utile punto di vista sul tema, ipotizzando anche soluzioni che, se accolte, riteniamo possano portare benefici al sistema, società di vendita e consumatori finali inclusi.

[omissis].

Lo scenario regolatorio attuale prevede il riconoscimento al distributore dei costi necessari per l'installazione dei nuovi *smart meter*. Tuttavia, lo stesso discorso vale solo parzialmente per gli ammortamenti residui dei contatori tradizionali dismessi, con la conseguente generazione di altrettante minusvalenze per cespiti di recente installazione (Delibera 775/2016/R/gas).

[omissis].

Sul piano dei vantaggi reali agli utenti della distribuzione ed ai clienti finali, e della loro quantificazione, si ritiene che ad oggi lo scarso sviluppo del mercato, rimasto privo del necessario stimolo regolatorio, abbia consentito benefici solo marginali in ragione delle limitate economie di scala relative ai costi di approvvigionamento e di gestione degli stessi misuratori.

[omissis].

Riteniamo che l'Autorità debba quindi stimolare opportunamente tutti i distributori a sostituire i contatori tradizionali con quelli tecnologicamente più all'avanguardia, e ciò soprattutto a vantaggio dei clienti finali. Diversamente, il rischio più che concreto in cui si incorrerebbe, con l'attuale regolazione, è costituito dal fatto che i piccolissimi distributori (*quelli che gestiscono meno di 50 mila PdR*) non investirebbero nella sostituzione, con la conseguenza di trovarsi con Comuni appartenenti al medesimo ATEM aventi tecnologie di misura differenti. Oltre al fatto che i consumatori finali subirebbero gli effetti di scelte regolatorie eterogenee e tale circostanza costituirebbe un'ulteriore problematica considerando il tema delle gare ATEM. Infatti se si avverasse una circostanza siffatta, un gestore entrante di dimensioni tali da essere già sottoposto a obblighi di messa in servizio,

sarebbe costretto ad intervenire rapidamente ed in maniera massiva per sopperire ai mancati obblighi in capo a gestori uscenti di piccole dimensioni.

2. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE: MECCANISMO DI PREMI E PENALITÀ

L'obiettivo del regolatore con i nuovi provvedimenti che si accinge ad adottare, dovrebbe puntare ad una maggiore efficienza dell'intero sistema, in modo tale da spingere i numerosi operatori della distribuzione gas, ad essere maggiormente accorti nell'attività di messa in servizio degli *smart meter*, penalizzando i meno virtuosi attraverso l'introduzione di apposite misure che scoraggino le inefficienze.

Il meccanismo oggi in vigore già comporta il riconoscimento della sola metà delle efficienze ottenute rispetto al prezzo *standard* dei misuratori (*sharing del 50%*)

Il percorso regolatorio che viene ipotizzato nel documento di consultazione comporta invece uno *sharing* tra costi effettivi e costi *standard* ridotto al 30%, (*attualmente al 50%*) il che significherebbe scoraggiare i distributori a perseguire una progressiva riduzione dei costi di acquisto e di installazione degli *smart meter*. Verrebbero al contrario compensate ulteriormente le inefficienze delle aziende con costi unitari più alti rispetto allo *standard*.

Pertanto operatori efficienti quali Italgas, subirebbero una ulteriore penalizzazione dal momento che si vedrebbero ancor più decurtata la maggiore efficienza ottenuta.

Abbiamo provato, con la tabella sottostante, a rappresentare numericamente gli effetti dell'applicazione del DCO sugli operatori, tracciando alcuni scenari ottenuti ipotizzando valori differenti del costo unitario sostenuto per la messa in servizio dei misuratori G4, partendo dal valore *standard* ipotizzato dal DCO per l'anno 2018, pari a 142 euro (*calcolato facendo uso dell'apposito deflatore*):

Costo unitario sostenuto per la messa in servizio dei misuratori G4	97	112	127	142	157	172	187
Costo unitario standard anno 2018 fissato dal DCO 759	142	142	142	142	142	142	142
<u>Riconoscimento a regolazione attuale</u>							
Peso costo effettivo	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Peso costo standard	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Riconoscimento tariffario del costo effettivo	119,5	127	134,5	142	149,5	157	164,5
<u>Riconoscimento secondo le ipotesi previste dal DCO 759</u>							
Peso costo effettivo	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Peso costo standard	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Riconoscimento tariffario del costo effettivo	110,5	121	131,5	142	152,5	163	173,5

Come è facile notare dalle tabelle, nel caso di costi unitari superiori al costo standard (*che sono il risultato di inefficienze del singolo distributore, facilmente riscontrabili in un mercato molto frammentato*), si vede chiaramente come il nuovo criterio di riconoscimento previsto dal DCO remunererà maggiormente il distributore, andando a minimizzare le sue inefficienze e non, come sarebbe auspicabile, penalizzandolo proprio per via di quest'ultime. Il costo di questa sua inefficienza cadrebbe sempre sul sistema.

Nel caso si confrontassero questi dati con lo *sharing* attualmente in vigore, emergerebbe infatti che si penalizzerebbero i soggetti più virtuosi e si premierebbero quelli meno, per via della evidente riduzione del differenziale tra riconoscimento tariffario e costo effettivo.

Volendo invece introdurre un meccanismo premiale, sarebbe auspicabile un orientamento opposto rispetto a quello ipotizzato nel DCO in consultazione, che consenta ai distributori già virtuosi di poter capitalizzare ulteriormente la loro efficienza e penalizzi viceversa i soggetti meno capaci ed efficienti (si veda a riguardo la proposta nella tabella sottostante). La maggiore capitalizzazione dell'efficienza per i distributori virtuosi potrebbe tradursi anche in più ampi margini per l'attivazione di contratti con fornitori di servizi, relativi, ad esempio, all'estensione della garanzia delle batterie (*restringendo così il problematico differenziale tra vita utile dei misuratori e obsolescenza delle batterie*) piuttosto che alla digitalizzazione della rete, incrementando così ulteriormente la qualità del servizio offerto agli utenti della distribuzione e ai clienti finali.

A salvaguardia della sicurezza dell'intero sistema, volendo, in tale scenario potrebbero essere immaginati dei valori massimi e minimi (*cap e floor*¹) di riconoscimento tariffario che evitino comportamenti opportunistici dei soggetti nell'attività di approvvigionamento e installazione degli *smart meter*, così come eccessive penalizzazioni per aziende troppo "fuori *standard*". Tali valori limite dovranno ragionevolmente garantire più ampi margini (sia in positivo che in negativo) rispetto a quelli prospettati dal presente DCO con la modifica ipotizzata del meccanismo di *sharing*, tanto più nel caso di significative efficienze di costo. Ipotizzando un criterio di *sharing* inverso rispetto a quello previsto nel DCO (*sharing tra costi effettivi e costi standard aumentato al 70%*), si darebbe un chiaro incentivo ai distributori ad essere più efficienti in tutte le attività strumentali alla messa in servizio degli *smart meter*.

Costo unitario sostenuto per la messa in servizio dei misuratori G4	97	112	127	142	157	172	187
Costo unitario standard anno 2018 fissato dal DCO 759	142	142	142	142	142	142	142
<i>Riconoscimento secondo la prevalenza del costo standard</i>							
Peso costo effettivo	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Peso costo standard	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Riconoscimento tariffario del costo effettivo	128,5	133	137,5	142	146,5	151	155,5

3. ULTERIORI INTERVENTI PER OTTIMIZZARE IL SISTEMA

Al fine di dare un fattivo contributo all'intero sistema gas e consentire una rapida e più puntuale sostituzione dei contatori tradizionali con gli *smart meter*, l'Autorità potrebbe, con un apposito schema regolatorio finalizzato a rendere l'impatto sul sistema meno gravoso, introdurre il ruolo di "stazione appaltante/soggetto aggregatore", mutuando il principio alla base anche dall'art. 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd "Codice Appalti").

Così facendo, l'Autorità potrebbe prevedere che operatori più grandi e quindi più efficienti, Italgas in *primis*, possano proporsi nell'attività di approvvigionamento e installazione degli *smart meter* anche per distributori di medie e piccole dimensioni, ovvero per tutti coloro

¹ Il meccanismo di *cap and floor* potrebbe inserire una fascia di scostamento dal valore standard entro la quale riconoscere/penalizzare interamente l'efficienza/l'inefficienza del soggetto. Al di fuori di essa, invece, il valore massimo del/della guadagno/la perdita potrebbe essere fissato/a in misura massima dall'Autorità con apposito provvedimento.

che stanno registrando costi mediamente più elevati. In tale scenario l'AEEGSI dovrebbe stabilire dei meccanismi di premialità a beneficio di tutti i soggetti coinvolti, non fra ultimi i clienti finali, che orientino i distributori di piccole e medie dimensioni nell'individuazione del soggetto che fornisce tale servizio alle migliori condizioni. Al contempo detti meccanismi dovrebbero consentire ai distributori di grandi dimensioni di trattenere una quota della maggiore efficienza ottenuta. A titolo esemplificativo, un meccanismo premiante potrebbe prevedere che la maggiore efficienza ottenuta (*differenza tra costo standard e costo sostenuto dal distributore efficiente*) venga allocata per il 75% al distributore che funge da grande acquirente, mentre per il restante 25% al sistema, come beneficio al cliente finale. In tale scenario, il vantaggio per i piccoli e medi distributori è rappresentato dal minor costo sostenuto in virtù della terziarizzazione dell'intero processo di approvvigionamento e installazione degli *smart meter*.

Prendendo poi spunto da quanto riportato al 12.5 del DCO, dove si "*ritiene che il livello dei costi standard debba essere fissato tenendo conto dell'esigenza di dare uno stimolo alle imprese a superare l'obiettivo dell'Autorità. Pertanto, l'obiettivo deve essere ragionevole, in modo tale da consentire alle imprese più efficienti di trattenere una quota delle efficienze conseguite*", **[omissis]** si auspica che quanto riportato al 12.5 del DCO si traduca, all'interno della emananda delibera a valle del presente DCO, in un adeguamento del criterio di riconoscimento tariffario che tenga conto anche degli ammortamenti residui dei misuratori tradizionali per i quali si anticipa la dismissione. Ciò in analogia a quanto già messo in atto nel mercato elettrico per l'installazione dei misuratori 2G. **[omissis]**.

4. RISPOSTE AI QUESITI PUNTUALI DELLA CONSULTAZIONE

<u>S1.</u> Osservazioni in relazione all'ambito di copertura dei costi standard e, in particolare, al trattamento dei costi relativi alle SIM.

Non si ritiene corretta l'enucleazione dei costi di acquisto delle schede SIM dai costi capitalizzati dei misuratori. La SIM è infatti parte integrante del misuratore a tutti gli effetti, tant'è che senza di essa quest'ultimo perderebbe in toto la sua funzionalità in termini di telelettura/telegestione. Per tale motivo si ritiene che tali costi debbano rientrare negli

investimenti di località e non nel perimetro delle immobilizzazioni centralizzate, anche in considerazione di eventuali migrazioni del cespite, unitamente alla SIM in esso collocato, dal gestore uscente al gestore entrante in esito allo svolgimento delle gare per ambito.

S2. Osservazioni in relazione ai criteri per la definizione dei costi standard per gli anni 2018 e 2019.

Nessuna osservazione.

S3. Osservazioni in relazione alla determinazione della percentuale di sharing dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto allo standard.

Richiamando integralmente quanto espresso in premessa, non si ritiene condivisibile la riduzione al 30% dello *sharing* tra costi effettivi e *standard*. Tale modifica andrebbe a premiare ulteriormente le mancate efficienze di quegli operatori che presentano costi superiori a quello *standard* penalizzando, per converso, chi invece fa efficienza: in tal modo, la regolazione non realizza un meccanismo virtuoso in grado di contenere i costi. Per queste motivazioni riteniamo che l'attuale percentuale di *sharing* sia adeguata, e, all'opposto, consideriamo quella proposta dal DCO fortemente controproducente per il sistema nel suo complesso. Qualora invece l'Autorità intenda introdurre un meccanismo premiante e che generi efficienza riteniamo sia utile adottare il criterio inverso a quello che si vorrebbe introdurre, prediligendo un maggior peso del costo *standard* rispetto al costo effettivo. Questo meccanismo, di cui si è parlato nella parte 2, penalizzerebbe i distributori meno virtuosi e consentirebbe un minor esborso per l'acquisto dei misuratori a carico del sistema, come chiaramente dimostrato nella seconda tabella riportata.

Pertanto, si ritiene opportuno evidenziare che la ridefinizione della percentuale di *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto al costo standard viene qui ipotizzata in corso di periodo di regolazione. Un tale intervento compromette il principio di affidamento degli operatori in un quadro regolatorio certo e stabile, anche in riferimento al livello di incentivo all'efficienza. Per questo motivo si ritiene che tali

valutazioni debbano essere effettuate nella definizione delle regole del prossimo periodo regolatorio, che decorrerà dal 2020 in poi.

S4. Osservazioni rispetto alle eventuali esigenze di prevedere deroghe ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto 93/17.

In relazione alle verificazioni periodiche introdotte dal D.M. 93/17 su tutti i misuratori di classe >G6, si ritiene che la tempistica prospettata dalla nuova normativa debba essere riconsiderata dall'Autorità in termini più ampi, consentendo agli operatori di attenuare gli impatti gestionali ed economici da essa derivante, in relazione ad operazioni che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elenchiamo di seguito:

- installazione di un nuovo misuratore presso l'utenza interessata dalla verifica, con ricollegamento dell'*add-on* se presente, al fine di garantire comunque la continuità della fornitura al cliente;
- invio del misuratore oggetto di verifica ad un laboratorio accreditato;
- reimpiego del misuratore verificato presso altra utenza, che potrebbe anche essere ubicata in un diverso comune.

Si auspica una diluizione delle tempistiche previste dal Decreto, tale da consentire alle imprese di distribuzione di programmare, in luogo della verifica, il rinnovamento del parco contatori in questione, dando priorità nella verifica ai misuratori in via di completamento della vita utile.

S5. Osservazioni in relazione alle ipotesi di revisione delle modalità di riconoscimento dei costi delle verifiche metrologiche.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere l'adozione di soluzioni di riconoscimento dei costi basate su logiche cd "a consuntivo". In un secondo momento, stante la complessità della materia, si ritiene opportuno un nuovo confronto con i soggetti in causa.

Più in generale, anche con riferimento ai costi di gestione dei misuratori, ed in coerenza con quanto già espresso in risposta al DCO 629/2016, si richiede a codesta Autorità di valutare l'introduzione di nuovi valori di $t(ins)$ e $t(rac)$ a copertura dei costi operativi afferenti gli *smart meter*, per le attività di gestione che non caratterizzano i contatori tradizionali che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la $t(ins)$ riguardano:

- sostituzione e smaltimento batterie al litio metallico ogni 4 anni per i contatori >G6 (stima 3 volte nei 15 anni), ed ogni 8 anni per i contatori con calibro G4 e G6, stimando per questi ultimi ulteriori oneri per sostituzioni straordinarie delle batterie e relativo smaltimento per un ulteriore 20% di *smart meter* a causa di esaurimento anticipato (es. a causa di frequenti aggiornamenti firmware);
- gestione allarmi/segnalazioni e aggiornamenti firmware e supporto clienti per le nuove funzionalità;
- interventi in campo per ripristino corretto funzionamento a seguito allarmi/segnalazioni (frequenza correlata al calibro del misuratore);
- gestione guasti del concentratore, interventi di sostituzione riparazione (stima 1 intervento in 15 anni);

e per la $t(rac)$ riguardano:

- affitto annuale per sito concentratore compreso fornitura di energia elettrica;
- costi di comunicazione GPRS e gestione piattaforma telefonica;
- costi di validazione e registrazione letture, in considerazione del maggior volume di dati di misura trattato;
- letture in campo degli *add-on* che non trasmettono la lettura a causa di mal funzionamento temporaneo o di assenza copertura telefonica (stima 12 volte all'anno per il 15% dei PdR).

Su questo punto risultano opportuni approfondimenti non solo in relazione alle modalità di compilazione dei rendiconti annuali separati da parte delle imprese di distribuzione ma soprattutto sui costi prospettici che le imprese dovranno sostenere nei prossimi anni, anche concentrati nel tempo (es. sostituzione batterie esauste), per la gestione dei misuratori elettronici G4÷G6, che oggi sono solo in minima parte presenti nei rendiconti annuali separati.

S6. Osservazioni in relazione all'ipotesi di introdurre tetti massimi ai riconoscimenti dei costi per verifica. Si chiede di formulare un'ipotesi relativa ai criteri di definizione dei tetti e alla loro quantificazione.

In coerenza con quanto espresso nel precedente quesito, non si ritiene opportuno, introdurre tetti massimi al riconoscimento dei costi per la verifica previsti dal decreto 93/17. È necessario che il nuovo quadro normativo abbia maturato un adeguato periodo di attuazione prima di poter definire valori di *benchmark* utili per fissare un valore di tale tetto, vista, fra l'altro, la complessità gestionale sopra descritta.

S7. Osservazioni con riferimento ai criteri di riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori su base parametrica.

In relazione alle ipotesi di determinazione delle componenti a copertura dei costi per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori si ritiene opportuno, anziché adottare valori medi parametrici, mantenere almeno fino al termine del quarto periodo di regolazione il riconoscimento dei costi per gli investimenti sostenuti da ogni impresa distributrice sulla base del metodo del costo storico rivalutato, rinviando l'eventuale applicazione di un tetto al riconoscimento tariffario al completamento dei necessari approfondimenti. Ciò, peraltro, in ragione del fatto che i sistemi di telelettura/telegestione sono in continua evoluzione per tenere conto sia delle esigenze legate alle problematiche che si stanno manifestando nel corso della gestione degli apparati, sia della evoluzione tecnologica degli stessi.

Considerato che le imprese di distribuzione hanno già effettuato rilevanti investimenti per lo sviluppo dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori che si protrarranno anche nei prossimi anni e che l'Autorità intende comunque effettuare ulteriori verifiche e approfondimenti in relazione ai costi previsti dichiarati dalle imprese anche tramite analisi di *benchmark*, si ritiene opportuno che, fino al termine del periodo di regolazione, venga previsto il mantenimento delle componenti TEL e CON espresse in euro con il loro

aggiornamento annuale secondo la vigente regolazione tariffaria in funzione degli investimenti effettivamente realizzati dalle imprese.

[omissis].

Il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti si rende ancor più necessario tenuto conto che gli investimenti per lo sviluppo dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori forniscono un significativo contributo alla modernizzazione del settore della distribuzione del gas. Si ritiene che l'adozione di una metodologia parametrica non sia in grado di remunerare correttamente gli investimenti effettuati dalle singole imprese. La fissazione di parametri d'investimento e di ammortamento medi di settore penalizza gli operatori impegnati in attività d'investimento e premia quelli che non effettuano i necessari investimenti e che si trovano comunque riconosciuta una quota di remunerazione. La standardizzazione del riconoscimento tariffario, tanto più se effettuata adottando un unico valore per tutti gli operatori, non è in grado di remunerare l'attività d'investimento effettivamente svolta da ciascuna impresa. Inoltre, nel caso di adozione di valori parametrici a copertura dei costi per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, si ritiene che il livello del capitale investito debba essere determinato con riferimento al sottoinsieme di imprese utilizzato per la fissazione del costo operativo riconosciuto, in modo da garantire una più coerente copertura dei costi, tenuto conto delle differenti soluzioni *make or buy* e quindi del diverso grado di terziarizzazione delle funzioni centralizzate tra imprese.

S8. Osservazioni sull'orizzonte temporale per il calcolo della quota a copertura dei costi di capitale.

Non condividendo l'utilizzo della base parametrica per il riconoscimento di tali costi, non ci troviamo concordi sull'adozione dell'orizzonte temporale prospettato.

S9. Osservazioni rispetto alle ipotesi di differenziazione dei corrispettivi per classe dimensionale e alle relative tempistiche di riallineamento.

Non riteniamo condivisibile – per le motivazioni già espresse – l'utilizzo della base parametrica per il riconoscimento di tali costi, e tale valutazione riguarda anche i sottostanti aspetti metodologici di dettaglio, tra cui la differenziazione dei corrispettivi parametrici in base alle dimensioni dell'impresa distributrice, con graduale riallineamento a un valore unico nazionale.

S10. Osservazioni rispetto alle ipotesi di accorpamento delle componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$.

Non si ritiene condivisibile l'ipotesi dell'Autorità di introdurre un'unica componente, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura sia dei costi di telelettura/telegestione sia dei costi dei concentratori e facendo riferimento solo a dati di costo prospettici. In ogni caso, qualora l'Autorità intendesse comunque riconoscere tali costi di investimento su base parametrica, si ritiene che debbano essere previste due componenti distinte, una a copertura dei costi di telelettura/telegestione ed una a copertura dei costi dei concentratori e che tali componenti debbano essere opportunamente dimensionate al fine di garantire la remunerazione e l'ammortamento non solo degli investimenti prospettici ma anche di quelli già consuntivati dalle imprese di distribuzione nonché dei correlati costi operativi.

Pertanto, come osservato in più occasioni, si ritiene che i costi dei concentratori debbano essere più propriamente inclusi nel perimetro degli investimenti di località: il corto raggio di comunicazione tra misuratori e concentratori richiede, infatti, che questi ultimi siano associati ad ogni comune e che il sistema formato da concentratori e misuratori sia considerato come parte integrante della rete di distribuzione cittadina. Tali costi dovrebbero pertanto rientrare nel riconoscimento puntuale degli investimenti effettivamente realizzati dalle imprese sulle località e non nel perimetro delle immobilizzazioni centralizzate, assicurando la compatibilità con la migrazione verso il nuovo assetto di settore in esito allo svolgimento delle gare per ambito.